LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DEGLI AVVOCATI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE

Art. 2

Prestazione di servizi professionali

Le persone di cui all'articolo 1 sono ammesse all'esercizio delle attivita' professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita' e secondo le modalita' stabilite dal presente titolo. Per l'esercizio delle attivita' professionali di cui al comma precedente, non e' consentito stabilire nel territorio della Repubblica uno studio ne' una sede principale o secondaria.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1982, non più in vigore dal 22 febbraio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee
Estremi	Legge 9 febbraio 1982, n. 31
Titolo	I — Esercizio in italia, da parte degli avvocati degli altri stati membri delle comunità europee, di attività professionali a titolo di prestazione di servizi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/libera-prestazione-di-servizi-da-parte-degli-avvocati-cittadini-degli/art-2-prestazione-di-servizi-professionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it